



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 11.07.2017

COPIA

OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogno del personale 2017/2019 e Piano annuale delle assunzioni.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 11,05, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Presente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Assente
Federico Scattu	Assessore,	Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;

- l'art. 91 del D.lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- gli artt. 88 e 89 del D.lgs. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

- l'art. 6, commi 3 e 4, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico- finanziaria pluriennale”*;

Richiamata la normativa vigente in materia di vincoli in materia di personale ed in particolare:

- il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (comma così sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010)

a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1 del D.L. 113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico- amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- il comma 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente; (comma introdotto dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010);*

- il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. l'art. 1 c. 557 quater della L. 27.12.2006 n. 296 la legge così come modificata dalla legge n. 114/2014, che ancora il limite per il contenimento della spesa del personale alla media del triennio 2011/2013;*

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificata dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06; Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 32 del 03.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la

Giunta comunale ha stabilito che, dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale;

- la deliberazione di G.C. n. 33 del 03.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta comunale ha ridefinito la dotazione organica dell'Ente;
- la deliberazione di G.C. n. 52 del 11.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

Considerato che la dotazione organica è stata ridefinita prevedendo n. 1 unità di Alta Specializzazione ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 a tempo pieno e determinato per la durata pari al mandato del Sindaco, da destinare al Servizio Tecnico;

Dato atto che, conformemente agli indirizzi già espressi nel DUP, occorre altresì sviluppare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;

Considerato che occorre urgentemente ed improrogabilmente attivarsi per il reperimento della figura sopra indicata al fine di assicurare le esigenze di funzionalità del Servizio Tecnico, indispensabile da parte del Comune;

Richiamato l'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 nel quale si prevede la possibilità per gli Enti Locali di procedere alla copertura dei posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica e, comunque, per almeno una unità;

Evidenziato che lo stesso comma stabilisce che, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

Considerato che, si rende necessario, con successivo atto, procedere alla modifica del regolamento uffici e servizi prevedendo, in conformità agli indirizzi espressi da costante giurisprudenza della Corte dei Conti, apposita selezione per titoli e colloquio degli aspiranti tramite verifica dei candidati ritenuti idonei da parte di una commissione tecnica che dovrà procedere in merito sulla base di criteri predeterminati di valutazione;

Visto l'art.19, comma 6, del D.lgs. 165/2001 nel quale si stabilisce che la formazione universitaria richiesta per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente, disposizione che si applica agli enti locali in forza del successivo comma 6 ter;

Richiamata giurisprudenza recente (TAR dell'Umbria sentenza n. 494/2016) che ha affermato il principio per cui lo scorrimento delle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato si deve applicare anche nel caso della assunzione a tempo determinato ex articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, per cui è necessario che "prima ancora di ricorrere ad elevatissime figure professionali, l'amministrazione debba prioritariamente utilizzare graduatorie esistenti ed efficaci al cui interno si vengono a trovare soggetti comunque in possesso di sicura e comprovata idoneità funzionale e adeguata qualificazione professionale (in quanto appartenenti alla categoria dirigenziale).

Dato atto che non vi sono nel Comune di Cardedu graduatorie esistenti ed efficaci, al cui interno siano presenti soggetti in possesso di sicura e comprovata idoneità funzionale e adeguata qualificazione professionale;

Ritenuto di avviare le procedure necessarie per l'assunzione ai sensi del citato art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, di n. 1 unità di Alta Specializzazione ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, da inquadrare al pari di un Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno 36 ore settimanali, cui assegnare la responsabilità del Servizio Tecnico;

Considerato, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, che il comma 28 dell'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazione dalla legge n.122/2010, così come modificato dall'art.16 del D.L. n.113/2016 convertito con modificazione dalla legge n.160/2016,esclude dalle limitazioni di cui al medesimo

comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 ;

Rilevato che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.110 del TUEL devono essere inclusi nel tetto di spesa del personale;

Accertato che secondo la certificazione allegata a firma del Responsabile del Servizio Finanziario:

- l'assunzione programmata rispetta l'obiettivo del contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"(comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);
- l'assunzione programmata rispetta la disposizione del comma 4 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede che "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- il Comune di Cardedu ha rispettato i vincoli di finanza pubblica relativi al principio del pareggio di bilancio, per l'anno 2016, e prevede il rispetto dei vincoli anche per l'anno 2017 ed ha comunicato alla Ragioneria generale dello Stato l'avvenuto rispetto di tali limiti;
- il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli Enti in condizione di dissesto, sulla base di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'interno 24.07.2014;
- il Comune di Cardedu ha proceduto all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del d.l. n. 66/2014),
- il Comune di Cardedu ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione ed ha inviato i dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Ritenuto di dover provvedere, per le suesposte motivazioni alla approvazione della dotazione organica e del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Evidenziato che la programmazione allo stato attuale non prevede assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto ci si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*;

Dato atto che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole come risultante dalla nota allegata alla presente;

Ravvisata pertanto, l'opportunità e la necessità di determinarsi in merito;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il comma 28 dell'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazione dalla legge n.122/2010, così come modificato dall'art.16 del D.L. n.113/2016 convertito con modificazione dalla legge n.160/2016;

- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e in particolare l'art. 3;
- la Legge 28 dicembre 2015 n.208 c.d. Legge di stabilità 2016;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge;

tutto ciò premesso e considerato,

UNANIME DELIBERA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, nei termini sotto indicati:

- Assunzione a tempo determinato, a decorrere dalla annualità 2017, di una unità di Alta Specializzazione ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, da inquadrare al pari di un Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno 36 ore settimanali, cui assegnare la responsabilità del Servizio Tecnico;

- Durata prevista: mandato del Sindaco;

- Assunzione mediante selezione per titoli e colloquio sulla base di criteri predeterminati nel regolamento uffici e servizi;

Di approvare contestualmente il Piano annuale della assunzioni 2017, nel quale è prevista la suddetta assunzione

Di significare che, comunque, ci si riserva di rivedere la programmazione del fabbisogno in funzione sia di mutate esigenze di funzionalità dell'Ente sia in relazione alle opportunità e/o vincoli derivanti da innovazioni normative in materia di personale;

Di dare atto che vengono rispettati i limiti di spesa del personale come da certificazione allegata del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni successivo adempimento, compresa la modifica del regolamento uffici e servizi in relazione alle modalità di selezione del personale ex art. 110 TUEL;

Di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto "Regioni-Autonomie Locali" nonché alle RR.SS.UU. di dare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del CCNL EE. LL. del 01.04.1999 e ss. mm.;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11.07.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 11.07.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 11.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Piras